

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI  
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;  
Visto il verbale prot. 179373 del 28/10/2021, redatto dall'Asur Marche Area Vasta n. 2, recante provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 10 DPR 520/55 e le conseguenti misure intimate da questo Ente con nota prot. PAR 8230 del 10/11/2021;  
Vista l'istanza presentata dalla Società I.CO.P. - Impresa Compagnia portuali s.r.l. - C.F./P.IVA 01169160429 corrente in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 68, legalmente rappresentata dal dott. Davide Farinelli (C.F. FRNDVD68E19A271C), assunta al prot ARR-15279 del 02/12/2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot 1837 del 16/02/2022, relativa al rilascio di una concessione d.m. di un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 1535,00 ove posizionare la postazione di controllo accessi nonché per ottimizzare la viabilità dell'intero compendio presso la darsena Marche banchina n. 23, Porto di Ancona, fino al 31/12/2023, ciò anche al fine di assicurare un innalzamento dei livelli di sicurezza relativamente alle aree complessivamente assentite in concessione alla medesima ditta;  
Vista la nota prot. 0212861 del 23/12/2021 con la quale l'Asur Marche Area Vasta n. 2 ha concesso la proroga al 26/04/2022 a favore della società I.CO.P. s.r.l. per adempiere alle prescrizioni di cui al verbale sopra richiamato per ridurre al minimo i rischi interferenziali durante le attività portuali in caso di presenza di nave in banchina;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 13/01/2022, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;  
Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR 71 del 10/01/2022, integrata con nota PAR 126 del 13/01/2022;  
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-9334 del 29/12/2021;  
Visto il parere della Divisione Security, Safety e Servizi all'utenza di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-147 del 14/01/2022;  
Visto il parere rilasciato con nota prot. 3013 del 02/02/2022 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR 1193 del 02/02/2022;  
Viste le note prot. PAR 679 del 07/02/2022 e PAR 892 del 14/02/2022, con le quali questa Autorità sulla base del parere formulato dall'Autorità Marittima ha avviato un processo di ricognizione delle aree complessivamente assentite e oggetto di richiesta di concessione alla società I.Co.P. s.r.l. nell'ambito della banchina n. 23 da completarsi successivamente al rilascio della presente licenza e alla registrazione della proroga di cui all'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3 bis D.L. 146/2021, con riferimento agli altri titoli demaniali riguardanti le aree ricomprese nella suddetta banchina;  
Vista la nota dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, prot. 6851/RU assunta al prot. ARR 1598 del 10/02/2022;

- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 14) Le nuove opere dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché a quelle del D.lgs. 81/2008 così come da ultimo modificati ed integrati;
- 15) Restano in capo al concessionario tutti gli obblighi per legge ricorrenti nella fattispecie, ivi incluso il conseguimento di ogni titolo autorizzativo con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, edilizia ed urbanistica, circolazione viaria nell'ambito portuale interessato.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 18) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
I.CO.P. s.r.l.  
Dott. Davide Farinelli  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.  
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 68, nonché domicilio digitale all'indirizzo: [icop@pec.it](mailto:icop@pec.it)

Ancona, addì 17/02/2022

IL CONCESSIONARIO  
I.CO.P. s.r.l.  
Dott. Davide Farinelli  
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Giovanni Pettorino  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Gabriele Lucchini  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 22/02/2022 al n° 326 serie 1

con l'esenzione di euro 338,90

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

Vista la Delibera n. 3 del 10/02/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 5.607,26 assunta al prot. ARR 1837 del 16/02/2022, di cui all'atto di accertamento n. 00-1/22 del 14/01/2022;

Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza n° 2342753 emessa dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. in data 27/01/2022, per l'importo complessivo di euro 12.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa n. 061/160115845 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni s.p.a. per un importo assicurato RCT per sinistro di euro 5.000.000,00 e RCO per sinistro pari ad euro 2.500.000,00;

Vista la polizza assicurativa all risk n. 032/047/0000908658 emessa dalla società Vittoria Assicurazioni a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR\_ANUTG\_Ingresso\_0109263\_20211007, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 e assunta al prot. ARR 727 del 24/01/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

### CONCEDE

alla Società **I.CO.P. s.r.l.**

**codice fiscale 01169160429**

di occupare un'area demaniale marittima di mq 1.535,00 situata nel Comune di Ancona precisamente presso la Darsena Marche banchina n. 23 del Porto di Ancona, allo scopo di **posizionare la postazione di controllo accessi nonché per ottimizzare la viabilità dell'intero compendio, fino al 31/12/2023,**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone anno 2022, salvo conguaglio = €. 5.607,26**

Canone annuo 5.607,26 (da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare del MIMS n. 3 del 29/12/2021 in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126 come modificato dall'art. 6 bis del D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito dalla L. 13/10/2020 n. 106.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 22 e giorni 12 dal 17/02/2022 al 31/12/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le

eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo prima della scadenza del presente titolo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.

Nome documento licenza icop rep 1914.pdf.p7m.p7m  
Data di verifica 17/02/2022 17:37:30 UTC  
Versione verificatore 6.9.9-OBF1

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 PETTORINO GIOVANNI	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	VALIDA	2
1	Firma	 LUCCHINI GABRIELE	Namirial CA Firma Qualificata	VALIDA	4
2	Firma	 FARINELLI DAVIDE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	6
		Appendice A			7



PORTO DI ANCONA  
 ZONA DELLA DARSENA MARCHE  
 BANCHINA 23

LEGENDA

-  LIMITE RECINZIONE
-  BINARI FERROVIARI
-  BINARI GRU
-  PERCORSO PEDONALE
-  BARRIERA A SOLLEVAMENTO CONTROLLO ACCESSI
-  POSTAZIONE CONTROLLO ACCESSI
-  AREA RICHIESTA IN CONCESSIONE



SCALA 1:1000